



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11440 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016 (recante riunite la RGN 31834/17 e la RGN 32805/17), presa in carico da questo giudice in data 16.2.2021, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 28.9.2021 e vertente

T R A

FILM FLESSIBILI COESTRUSI S.R.L. (FFC S.R.L.), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato a Roma, Viale delle Milizie n. 34, presso lo studio dell'avv.to Rocco Agostino, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione

ATTRICE/OPPONENTE

E

CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI,

elettivamente domiciliato a Roma, piazza Cardelli n. 4, presso lo studio dell'avv.to Gian Domenico Mosco, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv.to Salvatore Lopreiato e dall'avv.to Antonio Damiano, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali

CONVENUTO/OPPOSTO

Nonché

CONSORZIO PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A BASE DI POLIETILENE (POLIECO), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata a Roma, via F. Paulucci de' Calboli n. 1, presso lo studio dell'avv.to Tommaso Marvasi, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv.to Andrea Calisse, in forza di procura speciale allegata alla memoria di costituzione

CONVENUTO

OGGETTO: adesione a consorzio e pagamento somme.

CONCLUSIONI

All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 28.09.2021 le parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini *ex art.* 190 c.p.c.

PREMESSO IN FATTO CHE:

Con atto di citazione ritualmente notificato al Conai - Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito Conai) e al Polieco - Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (di seguito Polieco) la Film Flessibili Coestrusi s.r.l. (di seguito FFC), premesso che:

- essa attrice era operante nel mercato della produzione di una vasta gamma di sacchetti per l'asporto dei rifiuti, sacchetti gelo, avvolgenti per alimenti, sacchi e sacchetti con caratteristiche differenziate, per usi diversi, tra i quali quello domestico;

- essa istante, in quanto produttrice di beni in polietilene, era regolarmente iscritta al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (Polieco) di cui all'art. 234 del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. n.152/2006);

- una parte dei beni prodotti da essa esponente erano adibiti ad una funzione di imballaggio per cui aveva provveduto ad iscriversi al Conai di cui all'art. 224 del Codice dell'Ambiente;

- in tale contesto di rapporti essa istante, nel corso degli anni, aveva provveduto ad assoggettare correttamente tutti i correlativi prodotti al contributo ambientale Conai quando essi rientravano nella categoria imballaggi mentre tutti gli altri considerati "beni in polietilene" erano stati assoggettati al contributo Polieco, sicchè essa esponente risultava essere adempiente nei confronti di entrambi i Consorzi;

- fra i due Consorzi, aventi finalità e competenze diverse, non poteva esservi sovrapposizione, atteso che il Conai era competente per i prodotti utilizzati come

imballaggi mentre, per usi diversi dall'imballaggio, risultava essere competente il Polieco;

- essa attrice era socia di entrambi i Consorzi e corrispondeva all'uno ed all'altro il contributo ambientale dovuto in base alla qualità dei beni: al Conai se imballaggio, al Polieco se non imballaggio;

- in data 14/12/2015 il Conai aveva comunicato ad essa istante il verbale di verifica effettuata nel quale era stato rilevato che la somma di € 337.939,22, da essa versata al Polieco quale contributo ambientale, doveva invece essere versata direttamente al Conai, ritenendo quest'ultimo, con determinazione autonoma e priva del necessario contraddittorio col Polieco, che quel contributo fosse afferente ad imballaggi e non a beni in polietilene;

- la suddetta verifica era stata contestata con raccomandata ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Consortile Conai rimettendosene copia a Polieco per ogni opportunità di conoscenza;

- a fronte della incertezza venutasi a determinare in ordine a quale dovesse essere il Consorzio percettore del contributo ambientale era opportuno che tanto fosse accertato in contraddittorio con i predetti Consorzi;

- tanto esposto chiedeva accertarsi che l'ispezione avviata congiuntamente tra il Consorzio Polieco ed il Consorzio Conai sui beni prodotti dalla FFC S.r.l. doveva concludersi con un verbale ed una deliberazione congiunta dei due Consorzi in contraddittorio con l'azienda, dichiarando incidentalmente l'inidoneità del verbale redatto dal solo Consorzio Conai ad attestare la sussistenza di un suo credito verso l'attrice FFC S.r.l. e – anche in forza del principio di buona fede cui sono tenute le parti di un rapporto giuridico - accertarsi e dichiarare che qualsiasi questione di competenza tra i due Consorzi su chi dovesse essere, ai sensi di legge, il Consorzio percettore del contributo ambientale doveva essere risolta tra i due Consorzi Conai e Polieco, e che tale risoluzione non poteva dare luogo ad alcuna conseguenza negativa per l'azienda che aveva corrisposto il contributo ambientale secondo la dichiarazione resa ed accettata dal Consorzio percettore.

Si costituiva il Conai, il quale chiedeva, in via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto delle condizioni dell'azione in capo alla FFC; nel merito, in via principale, chiedeva rigettare tutte le domande avanzate dalla FFC in quanto infondate in fatto o in diritto. In via riconvenzionale, istava per l'accertamento che l'attrice era "obbligata al

pagamento del contributo ambientale Conai in relazione ai prodotti di cui è causa e similari” e, conseguentemente, la condanna di quest’ultima “al pagamento dell’importo di euro 337.939,22, o della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, a titolo di contributo ambientale dovuto sulle cessioni di imballaggi effettuate nel periodo gennaio 2008-dicembre 2014, nonché al pagamento degli ulteriori importi dovuti a titolo di contributo ambientale nel periodo successivo alla verifica e fino a oggi”, nonché “al pagamento in favore del Conai degli interessi sulla suddetta somma, calcolati dal momento delle scadenze dei singoli pagamenti mensili all’effettivo soddisfo, ai tassi indicati nelle disposizioni del regolamento Conai vigenti nel corso del tempo, ferma restando la possibilità per il Conai di irrogare le sanzioni previste nel suo statuto e nel suo regolamento”.

Si costituiva in giudizio anche il Polieco, chiedendo di decidere secondo giustizia sulla domanda attorea circa l’affermazione del diritto a vedere conclusa l’ispezione avviata congiuntamente dai Consorzi Polieco e Conai con un verbale ed una deliberazione congiunta dei due Consorzi in contraddittorio con l’azienda e di prendere atto della propria disponibilità a procedere alla redazione della chiusura di quel verbale con le conclusioni da essa raggiunte in merito alla validità, esattezza ed efficacia delle dichiarazioni periodiche e dei pagamenti ricevuti da FFC S.r.l.. Chiedeva, altresì, di rigettare ogni domanda della FFC S.r.l. in merito alla pretesa che eventuali questioni di competenza fossero risolte tra i due Consorzi, stante l’autonomia del Consorzio Polieco.

Il Conai, contemporaneamente, avviava dinanzi al Tribunale di Milano un giudizio monitorio nei confronti di FFC per ottenere un’ingiunzione al pagamento del contributo ambientale Conai evaso da FFC in relazione a quella parte della sua produzione per la quale non era contestata la natura di imballaggi, essendo stati i relativi importi fatturati da Conai in base alle stesse dichiarazioni relative agli imballaggi immessi al consumo presentate da FFC.

Con decreto n. 10412/2016, emesso in data 4.4.2016, il Tribunale di Milano ingiungeva alla FFC s.r.l. di pagare al Conai la somma di 312.771,91 euro, risultante dalle fatture allegate al ricorso monitorio, oltre agli interessi moratori per come richiesti nel ricorso (in applicazione dell’art. 12 del Regolamento Conai dalla data di scadenza delle singole fatture fino al saldo), nonché alle spese procedurali.

La FFC spiegava opposizione al suddetto decreto, chiedendo al Tribunale di Milano, in particolare: in via preliminare, di rilevare la litispendenza presso il Tribunale

di Roma di un precedente giudizio tra le stesse parti afferente il medesimo credito per contributi ambientali (R.G.N, 11440/16), con ogni conseguenza di legge sulla procedibilità ed ammissibilità della domanda azionata dal Conai; ancora, in via preliminare, accertarsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano a favore dei Fori alternativi di Frosinone e Roma; nel merito, accertare e dichiarare l'errore nelle dichiarazioni, compiuto dalla stessa opponente, in quanto riferentesi a beni diversi da imballaggi e assoggettati o assoggettabili al pagamento del contributo di diverso Consorzio rispetto al Conai.

Si costituiva il Conai, chiedendo al Tribunale, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, fissarsi, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., un termine per la riassunzione del procedimento n.r.g. 31227/2016 davanti al Tribunale di Roma; in via principale, dichiarare inammissibile e comunque infondata nel merito l'eccezione di incompetenza territoriale sollevate dalla FFC S.r.l.; sempre in via principale e nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto non provata ed infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 10412 del 05/04/2016.

Il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'istanza formulata dall'opposto Conai, in quanto ragione più liquida e, considerata la connessione oggettiva e soggettiva del giudizio di opposizione con quello recante n. r.g. 11440/2016 pendente avanti il Tribunale di Roma, dichiarava la competenza di quest'ultimo con riguardo anche al giudizio di opposizione, assegnando alle parti termine perentorio per la riassunzione.

Con citazione regolarmente notificata FFC riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'accoglimento delle "conclusioni già rassegnate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo" introduttivo del giudizio R.G. 31227/2016. Il medesimo giudizio veniva peraltro riassunto anche dal Conai, il quale, con comparsa di riassunzione ex art. 50 c.p.c. chiedeva "(...) in via pregiudiziale e di rito, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente tra le stesse parti dinanzi alla III sezione civile del Tribunale di Roma e avente n. di R.G. 11440/2016 (g.i. dott.ssa Margherita Libri); in via preliminare, per tutti i motivi esposti, concedere fin dalla prima udienza ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 10412 del 05/04/2016 n.r.g. 9432/2016 del Tribunale di Milano, ovvero emettere ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 186-ter c.p.c. per gli importi recati dal decreto ingiuntivo opposto; in via principale e nel

merito, per tutti i motivi esposti, rigettare l'opposizione della FFC s.r.l. in quanto non provata ed infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 10412 del 05/04/2016 n.r.g. 9432/2016 del Tribunale di Milano, in ogni caso condannando la FFC s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi della somma di euro 312.771,91, o della diversa maggiore o minor somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa o di giustizia, oltre al pagamento degli interessi di mora a far data dal di del dovuto alla data dell'effettivo pagamento, con ogni conseguente provvedimento sul decreto ingiuntivo opposto”.

I due giudizi di riassunzione R.G. n. 32805/2017 e n. 31834/2017 venivano quindi riuniti al giudizio portante R.G.N. 11440/2016, il quale era istruito tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., da parte di FFC delle fatture di vendita relative alle cessioni dei prodotti commercializzati dal gennaio 2008 e CTU volta a verificare “il versamento dei contributi effettuati in favore dei due consorzi Conai e PolieCo” e ad accertare “se i contributi versati dalla FFC a Polieco siano in tutto o in parte relativi alle fatture afferenti i beni in polietilene diversi dagli imballaggi”, nonché ad accertare “sulla base della documentazione esibita, i quantitativi di imballaggi importati, prodotti e ceduti dalla FFC nel periodo oggetto di verifica, nonché l'ammontare complessivo del contributo ambientale che FFC deve eventualmente versare al Conai in relazione a tali cessioni”.

La causa, quindi, all'esito del deposito della CTU era rimessa per la decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe, con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

OSSERVATO IN DIRITTO

In via preliminare, va rilevato che i difensori dell'attrice e del convenuto Polieco hanno invocato l'applicazione alla fattispecie per cui è causa del c.d. *ius superveniens*, costituito dalla modificazione di cui all'art. 237 D. Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) ad opera del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, pubblicato sulla G.U. n. 226 dell'11 settembre 2020, di recepimento nel nostro ordinamento delle Direttive UE 2018/851 e 2018/852, che ha formulato il comma 8 dell'art. 237 TUA, a mente del quale «Il contributo ambientale versato ad un sistema collettivo esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad

altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva».

Secondo l'interpretazione delle due difese citate, la disposizione di cui all'ottavo comma del novellato art. 237 avrebbe introdotto il principio del *ne bis in idem* per tutti i consorzi e sistemi di pari dignità del Conai, con la conseguenza che, nel caso di specie, se l'attrice FFC ha pagato il Polieco per lo smaltimento dei rifiuti derivati dai beni da essa immessi nel territorio e se il Polieco li ha lavorati, non vi sarebbero ragioni per cui l'impresa dovrebbe pagare al Conai un contributo per uno scopo già ottenuto. E sempre secondo le deduzioni delle due difese, tale interpretazione avrebbe già avuto l'avallo della Corte d'Appello di Roma, la quale, con sentenza n. 6364/2021, ha statuito che la norma determina il difetto di legittimazione attiva in capo al Consorzio Conai che pretenda il pagamento di contributi già versati ad altro sistema di gestione ed ha precisato che «Trattandosi dei medesimi beni, la circostanza che il contributo sia stato versato esonera Nord Contenitori (attrice in quel giudizio n.d.e.), indipendentemente dalla qualificazione dei beni, da un ulteriore, analogo pagamento a Conai, in applicazione della norma sopravvenuta (...)».

La tesi sin qui prospettata, tuttavia, si fonda su una interpretazione meramente letterale della novella legislativa che non si concilia con quella sistematica fondata non soltanto sulla specifica collocazione organica del comma 8 dell'art. 237 ma anche sulle altre norme del T.U. Ambiente relative alla gestione dei rifiuti in polietilene.

Invero, a mente del nuovo cpv del comma 1 dell'art. 237, “I Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto legislativo, già istituiti ovvero riconosciuti ovvero in corso di **riconoscimento, operano sull'intero territorio nazionale senza generare distorsioni della concorrenza**, curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati **in condizioni non discriminatorie**, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione nelle aree più proficue”.

Ai sensi poi, del comma 2 dell'art. 237, “I sistemi di gestione adottati devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati, **assicurando il rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione**, garantiscono la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti sull'anno solare di riferimento, ancorché

siano stati conseguiti gli obiettivi generali e specifici ad essi applicabili, nonché adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi”.

L’art. 237 del d. lgs. n. 152/2006, dunque, è in primo luogo volto alla regolamentazione dei rapporti tra ciascun consorzio nazionale e i rispettivi sistemi autonomi di gestione, e la novella legislativa di cui al d. lgs. n. 116/2020 (di recepimento delle direttive UE 851 e 852 del 2018) si colloca in un contesto volto **ad accrescere il grado di concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti, aprendolo sempre di più all’intervento di sistemi autonomi di gestione rispetto ai Consorzi nazionali.**

Ebbene, l’interpretazione estensiva del comma 8 invocata dalle difese dell’attrice e della Polieco, finirebbe per porsi in contrasto non soltanto con tale cornice normativa in cui la disposizione è collocata, ma altresì con la previsione di cui **all’art. 224, comma 9 T.U. Ambiente, ai sensi del quale “l’applicazione del contributo ambientale Conai esclude l’assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dalla parte quarta” del d. lgs. n. 152/2006 e ne comporterebbe la tacita abrogazione.**

Se è vero, infatti, che l’art. 224, comma 9 attribuisce carattere residuale al sistema di gestione dei rifiuti in polietilene di competenza Polieco rispetto a quello di gestione degli imballaggi di competenza Conai, nell’ambito di un assetto normativo generale che esclude dall’attività istituzionale di Polieco tipologie di beni e di rifiuti che, pur essendo costituiti in polietilene, sono oggetto di discipline specifiche, quali appunto gli imballaggi, allo scopo di evitare sovrapposizioni di competenze e duplicazioni di interventi a danno di uno svolgimento efficiente, efficace ed economico delle attività di recupero e riciclaggio dei rifiuti, il diritto potestativo accordato all’operatore economico di scegliere altro ente di gestione dei rifiuti a cui corrispondere il contributo e la possibilità di far salvo il pagamento una volta effettuato, comporterebbe lo svuotamento del significato della disposizione normativa surrichiamata e della sua *ratio*. Ma non solo, perché per un verso consentirebbe a qualsiasi impresa produttrice di determinate categorie di rifiuti di scegliere il consorzio nazionale al quale aderire sulla base della propria personale iniziativa, anche a prescindere dalla natura dei propri prodotti - così, per esempio, prospettando un’ipotesi inversa a quella occorsa nel caso di specie,

un'impresa produttrice di materiale in polietilene che non costituisce imballaggio potrebbe preferire di aderire a Conai anziché a Polieco e i contributi erroneamente versati al primo sarebbero per ciò solo irripetibili – per altro verso, tale interpretazione darebbe la stura a scelte discrezionali aventi finalità di mera convenienza economica, finendo per premiare quegli operatori economici che decidano di versare i contributi al Consorzio o al sistema di gestione dei rifiuti che applichi delle tariffe inferiori, sebbene siano effettivamente superiori i costi sostenuti dall'ente competente per lo smaltimento dei rifiuti di quel particolare prodotto immesso al consumo e per il quale, peraltro, sempre per ipotesi, abbia ricevuto dall'impresa produttrice le relative dichiarazioni periodiche. Né può ritenersi che la disposizione della novella normativa, in tal modo interpretata, affidi al meccanismo della successiva ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dagli operatori economici, nei rapporti tra i Consorzi ed i sistemi di gestione dei rifiuti, il riequilibrio del sistema, se non a prezzo di aumento dei costi di gestione del servizio e di intensificazione della conflittualità tra questi ultimi che invece la natura retroattiva della norma è in tutta evidenza destinata ad evitare.

Lo scopo della norma è dunque quello di estendere a tutte le ipotesi di gestione dei rifiuti, il principio di irripetibilità dei pagamenti già desumibile, limitatamente ai prodotti sottoposti ai contributi Conai, dall'art. 224 TU, evitando ostacoli e condotte ostruzionistiche al regime della libera concorrenza tra sistemi autonomi - che abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale e che siano costituiti da produttori di una speciale categoria di beni e di materie prime, astrattamente tenuti ad aderire ad uno dei Consorzi nazionali previsti dalla parte quarta del T.U. per quel tipo di rifiuti - e tali Consorzi, i quali, dunque, non possono pretendere anch'essi il pagamento del contributo ambientale dal produttore aderente ad un sistema autonomo di gestione e dunque per beni e materie prime rientranti all'interno di tale sistema. In tal modo giustificando, altresì, la “efficacia retroattiva” espressamente riconosciuta dal legislatore alla disposizione di cui all'art. 237, comma 8, al fine di risolvere eventuali contenziosi sorti sul punto tra Consorzi nazionali e sistemi autonomi.

La esigenza di precludere la proliferazione di richieste di versamenti di contributi con riferimento ad un medesimo profilo di raccolta e di gestione dei rifiuti era stata avvertita anche in ambito comunitario sicchè il legislatore interno, recependo puntuali direttive sovranazionali, ha statuito che non fosse possibile richiedere il versamento di contributi relativi alla materia specifica una volta che gli stessi fossero stati già riscossi

da un operatore istituzionale riconosciuto come ente preposto alla riscossione dei contributi (nazionale od autonomo). La predetta disposizione è stata emanata con efficacia retroattiva al fine di favorire l'azzeramento del contenzioso pendente (chiaro essendo che tutti i Consorzi di uno specifico novero di raccolta e di gestione dei rifiuti erano titolati alla riscossione dei contributi ambientali, ma avvertendosi la necessità che l'operatore commerciale non fosse costretto a pagare per una stessa prestazione, fonte di inquinamento ambientale, molteplici contributi).

Il predetto canone (ormai costituente *ius receptum*) non può, però, essere confuso con quello del diritto dell'operatore commerciale di opzione del Consorzio al quale versare i relativi contributi; ed infatti mette conto evidenziare che, al netto della esistenza di possibili materie che diano adito a dubbi di natura interpretativa in ordine alla sussunzione nel relativo comparto di raccolta e di gestione dei rifiuti, deve essere di univoca percezione quale sia il Consorzio che si occupa di imballaggi e quale quello che si occupa di materiale in polietilene, tanto al fine di evitare sovrapposizione di ruoli in ambito di riscossione dei contributi di natura ambientale.

Deve, pertanto, ribadirsi che la normativa sopravvenuta allorché l'istruttoria era conclusa, non è, in forza delle ragioni sopra espresse, riferibile al contesto oggetto di indagine.

Richiamato quanto sopra esposto, si osserva che, nel caso di specie, la domanda del Conai riguarda il periodo compreso fra il 1998 ed il 2015 (data di emissione delle ultime fatture allegate al ricorso monitorio) ed al riguardo valgono le seguenti osservazioni in fatto.

In sintesi, si può evidenziare che il Conai fonda la propria pretesa sul presupposto oggettivo che i beni prodotti dalla società attrice (sacchetti in polietilene per l'asporto dei rifiuti, sacchetti gelo, avvolgenti per alimenti, sacchi e sacchetti con caratteristiche differenziate, per usi diversi) rientrerebbero nella categoria degli 'imballaggi', con conseguente obbligo della predetta società di aderire al Conai e di pagare i previsti contributi ambientali.

L'attrice FFC s.r.l., non negata la natura dei manufatti prodotti, ha contestato la configurabilità degli stessi come 'imballaggi' e ribadito la legittimità dell'adesione a Polieco, anziché appunto al Conai.

Da parte sua l'altra convenuta Polieco ha rilevato che non era sostenibile la tesi di Conai sull'individuazione della natura di imballaggi dei manufatti prodotti dalla attrice

sulla base del criterio prognostico a priori e che, in ogni caso, non rientrava nella categoria di imballaggio il prodotto destinato ad inserirsi all'interno del ciclo produttivo dell'azienda.

Dunque, in fatto, è pacifico che i beni prodotti o importati dalla attrice sono realizzati in polietilene e che si presentano appunto come avvolgenti per alimenti, sacchi e sacchetti con caratteristiche differenziate, per usi diversi.

Oggetto di causa è appunto verificare se detti prodotti in polietilene possano o meno essere considerate come 'imballaggi' e se pertanto costituiscano una specie a parte (appunto come 'imballaggi') rispetto al genere (ossia ai beni realizzati in polietilene); è infatti evidente che in quest'ultimo caso sarebbe legittima l'adesione a PolieCo, mentre nel primo caso, in presenza di materiale pur in polietilene, ma da qualificare come imballaggio, sarebbe necessaria l'iscrizione a Conai.

Tanto premesso in ordine alla posizione processuale delle parti ed all'oggetto della controversia, valgono le seguenti osservazioni in diritto, evidenziando fin da subito le indubbe difficoltà di individuazione del bene 'imballaggio' alla luce della disciplina comunitaria, per il cui tentativo di chiarificazione sono state necessarie tre direttive.

In relazione al periodo (1998-2015) per cui è causa, è evidente che dovrà prendersi in considerazione la normativa vigente periodo per periodo, tenuto conto tanto della disciplina comunitaria quanto di quella interna.

Fondamentale è la Direttiva 94/62/CE che all'art. 3 (definizioni), contiene appunto cosa deve intendersi, ai sensi della direttiva e per quanto qui di interesse, per " ... 1) «imballaggio»: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi. L'imballaggio consiste soltanto di: a) «imballaggio per la vendita o imballaggio primario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore; b) «imballaggio multiplo o imballaggio secondario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento

degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; c) «imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario», cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei ...».

La domanda del Conai trae origine dalla disciplina contenuta nel D.Lgs 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi), attuativo delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio; successivamente detto decreto è stato abrogato dal D.Lgs. 152/2006.

A far data dal 3/4/2006 è infatti entrato in vigore il D.Lgs 152 del 2006 (fra l'altro attuativo anche della direttiva 2004/12/CE, modificativa della citata Direttiva 'madre' del 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio), recante un testo unico delle disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente, che, se -da un lato- ha espressamente abrogato (art. 264) il D.Lgs. 22/1997, -dall'altro- ha sostanzialmente riprodotto (artt. 217-226), precisando ulteriormente la nozione di 'imballaggio' in attuazione della citata direttiva comunitaria del 2004, il contenuto delle regole sulla gestione degli imballaggi, riportate nell'abrogato D.Lgs. 22/1997 (artt. 34-43).

Successivamente anche quest'ultimo D.Lgs. 152/2006 è stato a sua volta ripetutamente modificato ed integrato, dapprima con il D.L. 208/2008, convertito nella L. 13/2009, poi con il D.Lgs. 205/2010, poi ancora con il D.L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012, poi con il D.L. 91/2014, convertito nella legge 116/2014, poi ancora con il D.L. 133/2014, convertito nella L. 164/2014, poi con il D.L. 192/2014 convertito nella L. 11/2015, poi ancora con altri interventi nel corso del 2015.

Il legislatore nazionale, conformemente alle indicazioni provenienti dalla disciplina comunitaria, ha previsto pertanto una regolamentazione particolare (contenuta nel titolo II del decreto Ronchi e poi nel titolo II della parte IV del D.Lgs 152/2006) per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, di qualunque materiale essi siano costituiti, in considerazione della loro specifica, fondamentale 'funzione sociale ed economica'.

Al riguardo, dando continuità alla propria giurisprudenza, un prodotto è qualificato per legge come 'imballaggio' in riferimento alla sua funzione di contenimento ovvero di protezione ovvero ancora di presentazione delle merci, così da

consentire la manipolazione e la consegna delle merci stesse dal produttore all'utilizzatore, dall'utilizzatore al consumatore e questo indipendentemente dalla fase di commercializzazione delle merci contenute negli imballaggi stessi: si tratta di orientamento giurisprudenziale ormai da ritenersi costante e condivisibilmente da seguire.

Dunque, si deve prendere in considerazione l'astratta funzione assolta dall'imballaggio, che è appunto quella di contenimento, di protezione e di manipolazione delle merci per consentirne la consegna e la presentazione, con la precisazione che la merce imballata può essere materia prima, semilavorato o prodotto finito e che l'imballaggio può accompagnare la merce nel suo trasferimento da un produttore a un utilizzatore, da un produttore a un consumatore, da un utilizzatore ad un altro utilizzatore, da un utilizzatore al consumatore.

Quanto detto trova fondamento nel quadro normativo interno. In particolare, premesso che l'art. 218, 2° comma, D.Lgs 152/2006 stabilisce espressamente che “la definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'art. 3 della direttiva 94/62/Cee, così come modificata dalla direttiva 2004/12/Ce, e sugli esempi illustrativi riportati nell'allegato E alla parte quarta del presente decreto”, va ricordato che, in base all'art. 218, comma 1, lett. a), D.Lgs 152/2006 (già art. 35, comma 1, lett. a, D.Lgs 22/1997), è definitivo ‘imballaggio’ “il prodotto, composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.

Viene invece definitivo ‘imballaggio per la vendita’ o ‘imballaggio primario’ quello che “... è concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore” (art. 218, comma 1, lett. b, D.Lgs 152/2006, corrispondente all'art. 35, comma 1, lett. b, D.Lgs 22/1997); è definito ‘imballaggio multiplo’ o ‘imballaggio secondario’ l'imballaggio “... concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche” (art. 218, comma 1, lett. c, D.Lgs 152/2006, corrispondente all'art. 35, comma 1, lett. c,

D.Lgs 22/1997); è definito invece ‘imballaggio per il trasporto’ o ‘imballaggio terziario’ l’imballaggio “ ... concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei” (art. 218, comma 1, lett. d, D.Lgs 152/2006, corrispondente all’art. 35, comma 1, lett. d, D.Lgs 22/1997); è definito invece ‘imballaggio riutilizzabile’ “ ... l’imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all’interno di un circuito di riutilizzo ...” (art. 218, comma 1, lett. dd, D.Lgs 152/200).

Inoltre, la normativa contiene anche la definizione di ‘rifiuto di imballaggio’ (art. 218, comma 1, lett. f, D.Lgs 152/2006, corrispondente all’art. 35, comma 1, lett. f, D.Lgs 22/1997) inteso come “ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’art. 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione”.

Il richiamato Allegato E alla parte IV D.Lgs. 152/2006 contiene l’indicazione dei “... Criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Direttiva 2004/12/CE ...” con l’indicazione di esempi illustrativi per ciascuno dei predetti criteri: non si procede alla relativa elencazione, in quanto superati da successivo aggiornamento.

Al riguardo invero la definizione di ‘imballaggio’ a livello comunitario, già contenuta nella Direttiva 94/62/CE, è stata oggetto di ulteriore intervento con la Direttiva 2004/12/CE, che ha introdotto delle precisazioni e degli esempi illustrativi. In particolare è stato precisato, ad integrazione e precisazione della precedente Direttiva, che “ ... all’articolo 3, punto 1, sono aggiunti i seguenti comma: “La definizione di ‘imballaggio’ è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell’allegato I sono esempi illustrativi dell’applicazione di tali criteri ...”, segue l’indicazione dei criteri sub. i), ii) e iii) e degli esempi illustrativi, poi -come detto ulteriormente modificati.

Come affermato in un precedente di questo Tribunale (cfr. doc. 21 di parte convenuta Conai, allegata alla comparsa di costituzione del giudizio RGN 11440/2016: sentenza n° 16818/2007 della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Roma, dott. Curatola), si può ribadire che “ ... in sostanza, con la nuova direttiva sono rimaste

immutate le nozioni di imballaggio, imballaggio primario, imballaggio secondario e imballaggio terziario mentre sono stati individuati alcuni criteri esplicativi, utili per una corretta applicazione dell'art. 3 della Direttiva 94/62/CE (le indicazioni della direttiva del 2004, quindi, hanno assunto una natura interpretativa e applicativa della precedente Direttiva) ...”.

Detta funzione -come meglio verrà esposto in seguito- deve essere valutata ex ante, al momento della produzione del bene, e non ex post.

Sempre in tema di inquadramento della disciplina comunitaria, va appunto ricordato che con Decreto 22 aprile 2014 del Ministro dell'Ambiente (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2014) è stata data 'Attuazione della direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio', con la previsione all'art. 1.1 che “ ... Al punto 2) dell'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi previsti ai punti i), ii) e iii) sono sostituiti dagli esempi illustrativi riportati all'allegato al presente decreto ...” e per la precisione risultano indicati nell'allegato, quali “ ... Esempi illustrativi per il criterio i). Articoli considerati imballaggio: Scatole per dolci. Pellicola che ricopre le custodie di CD. Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste). Pizzi per torte venduti con le torte. Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita. Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita. Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili. Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli). Grucce per indumenti (vendute con un indumento). Scatole di fiammiferi. Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto). Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso. Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori. ...” e “ ... Articoli non considerati imballaggio: Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita. Cassette di attrezzi. Bustine da tè. Rivestimenti di cera dei formaggi. Budelli per salsicce. Grucce per indumenti (vendute separatamente). Capsule per

sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato. Cartucce per stampanti. Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette). Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD). Bustine solubili per detersivi. Lumini per tombe (contenitori per candele). Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile). ...”; che sono “ ... Esempi illustrativi per il criterio ii). Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita: Sacchetti o borse di carta o di plastica. Piatti e tazze monouso. Pellicola retrattile. Sacchetti per panini. Fogli di alluminio. Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie. ...” e “ ... Articoli non considerati imballaggio: Agitatori. Posate monouso. Carta da imballaggio (venduta separatamente). Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote). Pizzi per torte venduti senza le torte. ...”; che sono “ ... Esempi illustrativi per il criterio iii). Articoli considerati imballaggio: Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto. Articoli considerati parti di imballaggio. Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura dei recipienti. Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio. Graffette. Fascette di plastica. Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi. Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe) ...” e “ ... Articoli non considerati imballaggio: Etichette di identificazione a radiofrequenza (RIF) ...” (cfr. allegato al citato DM Ambiente).

Tanto il D.Lgs 22/1997 quanto il successivo D.Lgs 152/2006 hanno previsto che i produttori e gli utilizzatori di imballaggi “ ... devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'allegato E alla parte quarta del presente decreto” (art. 220, comma 1, D.Lgs 152/2006; corrispondente all'art. 37, comma 1, D.Lgs 22/1997) e che sui produttori e sugli utilizzatori -e non sui consumatori- devono ricadere i costi della raccolta differenziata, del ritiro, del riutilizzo, del recupero e del riciclaggio di tutti i rifiuti di imballaggio (art. 219, comma 2, lett. a, D.Lgs 152/2006, corrispondente all'art. 36, comma 2, lett. a, D.Lgs 22/1997).

L'art. 219, 2° comma, del D.Lgs 152/2006 contiene l'espressa affermazione della regola della responsabilizzazione degli operatori economici in conformità al principio 'chi inquina paga'. In base alla citata normativa i 'produttori di imballaggi' sono

qualificati come “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio” (art. 218, comma 1, lett. r, D.Lgs 152/2006, corrispondente all’art. 35, comma 1, lett. q, D.Lgs 22/97), mentre ‘gli utilizzatori di imballaggi’ sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni” (art. 218, comma 1, lett. s, D.Lgs 152/2006, corrispondente all’art. 35, comma 1, lett. r, D.Lgs 22/1997).

E’ stato a tal fine delineato un sistema per la gestione degli imballaggi fondato sulla cooperazione tra gli operatori economici secondo il criterio della “responsabilità condivisa” (espressamente in art. 219, comma 2, D.Lgs 152/2006, corrispondente all’art. 36, D.Lgs 22/1997) e caratterizzato da una ripartizione di competenze tra produttori e utilizzatori di imballaggi da una parte e pubblica amministrazione dall’altra, nonché -come detto- dall’obbligo di realizzazione degli obiettivi di recupero e di riciclaggio disciplinati attualmente dall’art. 220 e fissati nell’allegato E del D.Lgs 152/2006 (e precedentemente dall’art. 37, D.Lgs 22/1997). In particolare, è stato previsto che la PA provveda all’attività di ritiro dei rifiuti di imballaggio primari, secondari e terziari provenienti dalla raccolta differenziata pubblica (ai sensi degli artt. 198 e 222, D.Lgs 152/2006, corrispondenti agli artt. 21 e 39, D.Lgs 22/1997), mentre l’art. 221 del D.Lgs 152/2006 prevede che i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e dei rifiuti generati dal consumo dei propri prodotti, il tutto come meglio indicato dal citato articolo.

A tal fine i produttori di imballaggi possono alternativamente aderire a uno dei Consorzi di cui all’art. 223 (art. 221, comma 3, lett. b, e art. 223, D.Lgs 152/2006, corrispondenti all’art. 38, comma 3, lett. b, e all’art. 40, D.Lgs 22/1997), ovvero organizzare autonomamente l’attività di raccolta, riutilizzo, ritiro, recupero e riciclaggio dei rifiuti degli imballaggi da essi stessi prodotti (art. 221, comma 3, lett. a, D.Lgs 152/2006, corrispondente all’art. 38, comma 3, lett. a, D.Lgs 22/1997) o “attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6” (art. 221, comma 3, lett. c, D.Lgs 152/2006).

Tanto il D.Lgs 22/1997 quanto il successivo D.Lgs 152/2006 stabiliscono che sia i produttori che gli utilizzatori di imballaggi debbano partecipare al Conai (art. 224, comma 1, D.Lgs 152/2006, corrispondente all'art. 41, D.Lgs 22/1997).

A quest'ultimo riguardo va ricordato che il Conai è un consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, cui sono per legge obbligati a partecipare i produttori e gli utilizzatori di imballaggi (secondo le definizioni su riportate), obbligati per legge alla raccolta dei rifiuti di imballaggi; va poi precisato che tale obbligo prescinde dalla ricordata qualificazione dell'imballaggio come primario, secondario ovvero terziario, in quanto l'imballaggio, indipendentemente dalla funzione che lo stesso è chiamato a svolgere, è comunque destinato, ovvero comunque suscettibile di essere destinato, dopo essere divenuto rifiuto, alla raccolta differenziata dei rifiuti effettuata dal servizio pubblico.

Tale consorzio ha fra l'altro il compito "di ripartire fra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immesso sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale" (già art. 41, secondo comma, lett. h), D.Lgs 22/1997, attualmente art. 224 D.Lgs 152/2006).

Per il raggiungimento di tale oggetto consortile Conai ha provveduto alla ripartizione dei costi in parola, determinandone criteri e modalità nel proprio statuto e nel relativo regolamento di attuazione (art. 14, primo comma, statuto; art. 6 regolamento, poi art. 7 nella successiva versione): il contributo finanziario in questione è denominato 'contributo ambientale Conai'. Al pagamento di tale contributo finanziario sono quindi obbligati, per quanto qui interessa, tutti i produttori di imballaggi (secondo l'ampia definizione su riportata), indipendentemente dall'utilizzazione degli stessi (come imballaggi primari, secondari o terziari) negli innumerevoli casi concreti in cui ciò è possibile.

Come detto la disciplina normativa del D.Lgs 22/1997 è stata sostanzialmente riprodotta nel D.Lgs 152/2006; infatti fra le funzioni del Conai è prevista anche quella di ripartire " ... tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'art. 221, comma 10, lettera b, nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta

differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale Conai” (art. 224, comma 3, lett. h, D.Lgs 152/2006).

L'unica eccezione alla ripartizione dei costi effettuata dal Conai riguarda “gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione” (art. 224, comma 7, D.Lgs 152/2006, corrispondente all'art. 41, comma 5, D.Lgs 22/1997).

Il Conai poi -come detto- provvede alla ripartizione dei costi, determinandone criteri e modalità nei propri atti interni: statuto e regolamento. In atti risulta prodotto, oltre allo Statuto Conai (cfr. doc. 4), anche il Regolamento Conai (cfr. doc. 5).

Il meccanismo di pagamento del contributo ambientale Conai, predisposto appunto nello statuto e nel regolamento, prevede che i produttori di imballaggi, consorziati, siano tenuti a prelevare le relative somme dall'utilizzatore al quale effettuano la “ ... prima cessione ...” dell'imballaggio sul territorio nazionale, “ ... sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del contributo ambientale Conai dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione ...” (cfr. doc. 4: art. 14, comma 1, lett. c, dello statuto del Conai).

La prima cessione di un imballaggio non è dunque necessariamente la prima in senso cronologico, bensì la prima da un produttore ad un utilizzatore (o a un autoproduttore).

Le somme così prelevate devono essere versate dal produttore che le trasferisce al Conai entro novanta giorni dal termine di liquidazione dell'IVA concernente la relativa operazione (art. 14, comma 1, lett. e, dello statuto), previo invio di una dichiarazione riepilogativa degli importi complessivamente dovuti per il periodo di riferimento (cfr. doc. 5: art. 4, comma 11, del regolamento).

Per quanto poi riguarda i rapporti fra il Conai ed il PolieCo, va ricordato che è normativamente esclusa qualsiasi sovrapposizione fra i due consorzi, atteso che all'art. 234, al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta ed il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, è stato previsto che il PolieCo si occupa appunto del riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi, per quanto qui di interesse, gli imballaggi di cui all'art. 218 comma 1, lettere a) b) c) d) e) e dd): l'art.

218, 1° comma, lettera dd) si riferisce all'imballaggio usato, da intendere come “ ... imballaggio secondario o terziario utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso”.

Del resto, l'art. 224, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 prevede espressamente, proprio al fine di evitare qualsiasi equivoco su una sorta di duplicazione della contribuzione ambientale, che “l'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in applicazione del presente decreto. ...”.

Dunque, è stata attribuita al Conai la gestione degli imballaggi, a prescindere dalla natura degli stessi e quindi anche se in polietilene, mentre al PolieCo è stata attribuita la gestione degli altri beni in polietilene, esclusi appunto quelli qualificabili come ‘imballaggi’, il tutto nell'ottica del richiamato rapporto di specie a genere.

Premessa la precedente ricostruzione fattuale e di inquadramento normativo e regolamentare, nella fattispecie oggetto di causa è stata espletata una CTU nel corso della quale, sono stati calcolati, in contraddittorio con i CTP, gli importi dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate a Conai/Polieco e gli importi effettivamente versati (nella totalità dei casi con bonifico bancario) dalla FFC s.r.l..

Sono state riscontrate le dichiarazioni periodiche presentate da FFC a Conai per il periodo di riferimento. La periodicità delle dichiarazioni è variata nel corso degli anni e quindi il consulente ha riportato la sintesi di tutte le dichiarazioni periodiche presentate, evidenziando la quantità dichiarata da FFC a Conai e, applicando il contributo unitario previsto per ciascun periodo di riferimento, il “CAC” dovuto da FFC a Conai sulla base delle dichiarazioni presentate a Conai stessa: il totale in quantità per gli anni 2008/2014 è pari a 1.687,244 tonnellate (e pari a 1.619,569 per gli anni 2009/2014).

Sono poi stati riscontrati i versamenti effettivamente eseguiti dalla FFC a favore di Conai e gli importi dovuti da FFC a CONAI per il periodo 2008/2014 sulla base delle dichiarazioni periodiche presentate. Dalla stima emergono i seguenti valori dovuti e versati:

- importo dichiarato da FFC a CONAI e dovuto: € 224.267,09;
- somme versate da FFC a CONAI: € 35.783,16;
- totale dovuto sulla base delle dichiarazioni periodiche presentate da FFC a CONAI e che non risulta versato: € 188.483,93.

Per quanto riguarda i quantitativi di imballaggi, il CTU ha acquisito dalla FFC i documenti relativi a fatture di vendita e stampe statistiche di vendita, i quali sono stati consegnati direttamente al consulente in attuazione dell'ordine di esibizione impartito all'attrice in sede istruttoria ai sensi dell'art. 210 c.p.c.. In particolare, si è tenuto conto dei documenti indicati alle pagg. 38 e 39 della relazione di CTU.

Individuata la quantità di produzione di FFC utile ai fini del calcolo del contributo ambientale dovuto a Conai oggetto del quesito del G.I., la stessa produzione è stata segmentata per i 3 gruppi merceologici con cui la FFC distingue la produzione ed i prodotti oggetto di cessione e che sono i seguenti:

Gruppo 1): categorie merceologiche da **** a 2505, per una produzione complessiva di 387,110 tonnellate, corrisponde prevalentemente a cessione di "materie prime e di materie sussidiarie". Tale produzione non contiene, se non a carattere marginale e non tale da variare le risultanze dell'elaborato e per le quali in ogni caso non vi sono segnalazioni specifiche dei CTP, cessioni per le quali è dovuto il contributo Conai.

Gruppo 2): categorie merceologiche da 2515 a 3058, per una produzione complessiva di 21.089,334 unità, corrisponde prevalentemente a cessione di "sacchi pattumiera". Tale produzione non contiene, se non a carattere marginale e non tale da variare le risultanze dell'elaborato e per le quali in ogni caso non vi sono segnalazioni specifiche dei CTP, cessioni per le quali sarebbe dovuto il contributo Conai;

Gruppo 3): categorie merceologiche da 3064 a 6002, per una produzione complessiva di 28.072,438 tonnellate, corrisponde prevalentemente a cessione di "bobine e sacchi in polietilene". Tale produzione è quella che è oggetto di approfondimento specifico in quanto contiene parte delle cessioni per le quali FFC ha dichiarato il contributo dovuto a Conai o a Polieco e sulle quali cessioni vi sono delle divergenze.

In relazione al Gruppo 3, il consulente ha evidenziato come tale gruppo contenga la produzione che è stata in parte dichiarata da FFC a Conai e Polieco sulla base delle dichiarazioni periodiche. In particolare, è stato dichiarato a Conai e Polieco un quantitativo complessivo di molto inferiore alla produzione del Gruppo 3, in quanto parte della produzione è esente o comunque non oggetto di contributo a Conai.

Il CTU ha altresì precisato che il quantitativo di beni dichiarato da FFC a Polieco, per complessive 2.570,273 tonnellate, è il quantitativo di cui parte è oggetto del

"contenzioso" in quanto è oggetto della rettifica operata da parte di Conai con l'accertamento opposto dalla FFC e oggetto del giudizio.

Al riguardo, come sempre rilevato dall'ausiliario, in sede di riunioni con i CTP sono emerse diverse considerazioni, contrastanti tra di loro, sulla distinzione delle cessioni sulla base delle "dichiarazioni d'uso" fornite dai Clienti di FFC e che vedono, in estrema sintesi, le seguenti posizioni.

Il CTP di FFC ritiene di dover tener conto delle "dichiarazioni d'uso" dei Clienti e sulla base di esse non ha applicato, laddove riteneva sulla base di dette dichiarazioni di poterlo fare, il contributo Conai, bensì il contributo Polieco.

Il CTP di Polieco si attiene alle "dichiarazioni periodiche" presentate da FFC e sulla base di tali dichiarazioni ha riscosso il contributo dichiarato.

Il CTP di Conai che, a seguito dell'accertamento e dell'analisi e valutazione dell'attività dei Clienti di FFC e dell'utilizzo dei beni acquistati dalla FFC, di fatto ritiene molte "dichiarazioni d'uso" non conformi e, pertanto, riconduce le cessioni (dichiarate da FFC a Polieco) di beni soggette a dichiarazioni d'uso ritenute non conformi a Conai (la "non conformità" valutata da Conai è stata accertata dalla stessa Conai con le verifiche "sul campo" eseguite presso i clienti durante l'accertamento eseguito).

Sono state quindi esaminate le "dichiarazioni d'uso" presentate dagli acquirenti/utilizzatori (clienti della FFC) al produttore FFC in quanto esse rappresentano, se ritenute valide o meno, l'elemento dirimente al fine di distinguere un bene "imballaggio" da un bene a destinazione d'uso diversa e quindi rispettivamente soggetto a contributo Conai o Polieco.

Secondo l'analisi svolta, è emerso che Conai - richiamandosi all'accertamento in atti - non reputa conformi una larga parte delle dichiarazioni d'uso su esposte, volte ad esentare i clienti/utilizzatori dal pagamento del Contributo Ambientale Conai, assoggettandoli invece al Contributo Polieco. In particolare, vengono ritenute conformi da Conai, rispetto alle dichiarazioni d'uso di cui sopra consegnate da FFC al CTU, le dichiarazioni d'uso presentate dai clienti delle società FFC e precisamente: Frigerio Tende da Sole Sri, Best Laundry Sri, Tecnochima Sri, Ita Plast Sri e Jonica Metalli Sri.

Analizzando le dichiarazioni d'uso che Conai non ritiene valide per il non assoggettamento della cessione al contributo Conai, è possibile rilevare che esse sono

caratterizzate da un comune denominatore. Tale comune denominatore è il seguente, a seconda delle diverse fattispecie:

- laddove la dichiarazione d'uso specifica che il materiale plastico acquistato e utilizzato per "successive lavorazioni", senza specificare se tali lavorazioni saranno eseguite, nell'ambito del procedimento produttivo, dallo stesso soggetto che ha rilasciato la dichiarazione d'uso, in assenza di tale specificazione Conai ritiene tale operazione come "prima cessione" di imballaggi, in quanto il bene ceduto è utilizzato dall'acquirente, ad esempio, per proteggere i semilavorati prima che gli stessi siano soggetti a successive lavorazioni e assolve per tanto l'utilizzo come "imballaggio", ragione per cui viene da Conai ritenuto assoggettabile a contributo CONAI;

- qualora la dichiarazione d'uso riporti che la vendita riguardi una "cessione tra produttori", Conai ritiene l'assoggettamento al CAC qualora non vi sia la specifica che il bene venga ceduto a titolo di semilavorato destinato a successive lavorazioni, ovvero come cessione di bene utile a proteggere i semilavorati dell'acquirente, erroneamente definito come "produttore" anziché "utilizzatore" e che utilizza i beni acquisiti dalla FFC come imballaggio;

- qualora la dichiarazione d'uso specifichi che il bene acquistato sia utilizzato a protezione dei propri semilavorati, o della propria merce, Conai ritiene che il bene assolve l'utilità dell'imballaggio e ritiene così di assoggettare la cessione a contributo Conai.

Entrando nel merito di queste distinzioni e quindi della terminologia utilizzata nell'ambito della dichiarazione d'uso, il CTU ha rilevato che Conai non mette a disposizione degli associati una modulistica specifica di "dichiarazioni d'uso" che permetta di delineare con esattezza e con assunzione di responsabilità dei soggetti che intervengono nella cessione il regime di cessione e quindi la corretta fattispecie che permetta di stabilire con esattezza la tipologia di utilizzo come rientrante o meno nell'ambito di applicazione del Conai (secondo i principi normativi e statuari precedentemente analizzati) e di altro consorzio di filiera e nel caso specifico Polieco (almeno sulla base delle dichiarazioni d'uso e salvo accertamento sulla veridicità della dichiarazione stessa). E nemmeno dalle dichiarazioni d'uso è possibile determinare con esattezza che le stesse non sono "conformi" in quanto non esiste "una conformità di riferimento".

Pertanto, l'analisi ha riguardato la distinzione tra il considerare "conformi" o "non conformi" le dichiarazioni d'uso presentate e utilizzate da FFC con la conseguenza che:

-nel primo caso, che è quello sostenuto dai CTP di FFC e di Polieco, ne discende sostanzialmente che la FFC ha correttamente attribuito, nelle dichiarazioni periodiche, i contributi dovuti a Conai (e Polieco);

- nel secondo caso, invece, che è quello sostenuto dal CTP di Conai, ne discende che la FFC ha dichiarato a Polieco, ovvero ha ritenuto esenti, delle cessioni i cui contributi sono invece di pertinenza di Conai.

Al riguardo, va rilevato che la "non conformità" è stata rilevata da Conai non sulla base della "lettura" della dichiarazione d'uso, ma a seguito di verifica analitica durante il periodo dell'accertamento.

Il CTU ha quindi provveduto a calcolare il CAC dovuto in questa seconda ipotesi (posto che la prima ipotesi è coerente con le dichiarazioni già presentate da FFC e riepilogate nella parte precedente del presente elaborato).

Per farlo ha dapprima individuato le fatture aventi ad oggetto le cessioni di beni rientranti, potenzialmente, nell'ambito delle cessioni per le quali è dovuto il CAC. Quindi ha escluso quelle cessioni per le quali le dichiarazioni d'uso sono ritenute conformi dallo stesso Conai (e, quindi, confermando l'esenzione ovvero l'attribuzione a Polieco).

Quindi, ha calcolato il quantitativo di tonnellate per le quali il contributo sarebbe dovuto a Conai, considerando le cessioni aventi come clienti quelli per i quali il CTP di Conai attribuisce a Conai stessa il contributo dovuto.

Dal valore risultante dalla tabella prospettata dal CTU, FFC avrebbe dichiarato, nella prospettiva esaminata, un quantitativo in tonnellate di 1.619,569 pari ad un contributo dovuto di € 217.580,39, omettendo dalle dichiarazioni al Conai un valore quantitativo in tonnellate di 2.279,550 pari ad un contributo dovuto di € 334.286,55.

Osserva al riguardo il Giudice che, se ai fini della qualificazione di un prodotto come 'imballaggio' è attribuito un ruolo centrale alla sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione delle merci indipendentemente dalla fase di commercializzazione delle stesse e se è tale un bene che assolve a tali funzioni nei trasferimenti di merci, da produttore a utilizzatore, da produttore a consumatore, da utilizzatore a utilizzatore o da utilizzatore a consumatore, è allora evidente che, per valutare se i beni oggetto di causa possano essere ricompresi nella definizione di

‘imballaggio’ prevista dalla legge, il criterio corretto da adottare per considerare "conformi" o "non conformi" le dichiarazioni d'uso presentate e utilizzate da FFC non è quello della loro mera "lettura" ex post, ma quello della verifica analitica, effettuata da Conai, della effettiva tipologia di utilizzo, a conferma di un giudizio tecnico prognostico fondato sulla natura dei beni prodotti dalla attrice e sul tipo di esigenze che il prodotto è destinato a soddisfare presso l'acquirente/utilizzatore.

Al riguardo, appare pienamente condiviso quanto esposto nella citata sentenza del Tribunale di Roma n° 16818/2007, in cui è stato evidenziato (pagg. 17 e 18) che “ ... il carattere non cumulativo delle tre possibili funzioni dell'imballaggio (trasporto, protezione e presentazione) si evince ... da una interpretazione sistematica e teleologica delle disposizioni in materia ...”; che “ ... la qualificazione di un bene come ‘imballaggio’ va effettuata sulla base di un giudizio tecnico prognostico, fondato sulla natura dei beni prodotti: a tal fine deve essere valutata la destinazione intrinseca dello stesso bene, a prescindere dalle varie possibili modalità di utilizzo del bene o dagli usi secondari verificabili in concreto ...”; che “ ... nella normativa comunitaria e nazionale, peraltro, non si rinvengono disposizioni che consentano di escludere un bene dalla disciplina degli imballaggi per il solo fatto che tale bene svolga una funzione ulteriore rispetto a quella tipica dell'imballaggio Al contrario la direttiva 2004/12/CE ha espressamente precisato che i beni rientrano nella categoria degli imballaggi se assolvono alla funzione tipica, ‘fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio’ ...” e che “... la tesi secondo la quale non sarebbero imballaggi quei beni destinati ad essere utilizzati all'interno ...(del)... ciclo produttivo non può essere condivisa in quanto la premessa su cui è fondata è smentita dallo stesso dato legislativo. Come rilevato da questo Tribunale in altra sentenza vertente sulla medesima questione (sentenza n° 11050/06 nel proc. 77427/02 Rg), l'art. 35 del D.Lgs. 22/1997 non si riferisce solo al prodotto adibito a consentire la consegna di merci ‘dal produttore al consumatore’ bensì anche al prodotto adibito a consentire la consegna di merci ‘dal produttore all'utilizzatore’ ...” (cfr. citata sentenza): sul punto vanno richiamate anche le superiori definizioni di ‘imballaggio’ (art. 218, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006) e quelle di ‘produttori’ (art. 218, comma 1, lett. r, D.Lgs. 152/2006) e di ‘utilizzatori’ (art. 218, comma 1, lett. s, D.Lgs. 152/2006).

In altra condivisa sentenza di questo Tribunale è stato affermato che “ ... E' pur vero che la nuova direttiva comunitaria ha meglio precisato il confine fra prodotti

qualificabili come ‘imballaggi’ e quelli da ritenersi ‘non imballaggi’, dettando un nuovo elenco di esempi illustrativi dei casi critici, destinato a sostituire l’omonimo indice recato dall’allegato I alla direttiva madre in tale materia (94/62/CE), ma è anche vero che il nuovo elenco tende a privilegiare proprio il concetto di criterio funzionale, escludendo la possibilità di rimettere la qualificazione ad un giudizio ex post subordinato alla verifica del concreto utilizzo dell’imballaggio al momento finale del ciclo economico del prodotto ...” (cfr. doc. 24: sentenza n. 23265/13 del Tribunale di Roma, XI Sezione Civile, d.ssa Condello).

La funzione del bene come imballaggio va accertata ex ante, al momento della sua produzione e sulla base di un giudizio prognostico, e non con un giudizio ex post (cfr. citata sentenza del Tribunale di Roma n° 16818/2007, sempre a pag. 17), e quindi va accertata al momento della sua produzione e non al momento finale del ciclo economico del prodotto, vale a dire quando quest’ultimo è destinato a diventare concretamente un rifiuto.

Si precisa che detta sentenza di primo grado n. 16818/2007 è stata confermata in appello (cfr. doc. 26 di Conai: sentenza della Corte di appello di Roma n° 3048/2014 del 12/4/2014), sentenza contro la quale era stato proposto ricorso in Cassazione, respinto con ordinanza dell’8/6-19/7/2018 n° 19312/2018 (prodotta come doc. 40 da Conai).

Orbene in detta ordinanza della Cassazione è stata superata ogni contestazione sulle modalità di recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva ‘madre’ 94/62/CE: il riferimento è al Decreto Ronchi e quindi all’art. 35, ma si tratta di principi validi anche con riferimento all’art. 218 del D.Lgs. 152/2006, alla luce delle superiori osservazioni sulla identità di contenuto.

E’ stato al riguardo affermato in detta ordinanza di rigetto della Cassazione che la “... interpretazione fornita dal ricorrente non tiene conto del fatto che la nozione di imballaggio dettata dalla normativa comunitaria è comprensiva, oltre che delle tre ipotesi previste dalle lettere a), b), c) riprodotte dall’art. 35 del Decreto Ronchi, comma 1, alle lettere b), c) d), anche del paragrafo 1 dell’art. 3, riprodotto nella lettera a) del comma 1 dell’art. 35 del D.Lgs 22/1997, cosicché la mancata riproduzione delle parole ‘l’imballaggio consiste soltanto di’ non è idonea ad alterare la portata della definizione generale di imballaggio ai sensi della lettera a), potendo un bene definito imballaggio consistere soltanto in imballaggi di tipo primario (lettera b), secondario (lettera c) e

terziario (lettera d), in conformità della Direttiva. ...” (cfr. citata ordinanza). Ad analoga conclusione era giunto il Tribunale di Roma (cfr. doc. 34 produzione Conai) nella sentenza n° 19252/2016, in cui si evidenziava che “... la direttiva 2013/CE del 7 febbraio 2013, nel modificare l’allegato I alla Direttiva 94/62/CE contenente una serie di esempi illustrativi di articoli da considerarsi o meno come imballaggi, abbia confermato, in chiave interpretativa, il criterio funzionale e ‘a posteriore’ che ...dovrebbe utilizzarsi per la qualificazione di un bene come imballaggio. ...”; che “... Sembra piuttosto ... che la nuova Direttiva abbia soltanto specificato, con l’inserimento di alcuni esempi, il criterio di valutazione ex ante. E’ certo vero che nel nuovo allegato I alcuni beni vengono inseriti sia tra gli articoli da considerare imballaggi sia tra gli articoli da non considerare imballaggi a seconda della loro funzione ma, ad un attento esame, si evince che in questi casi viene comunque in rilievo la funzione astratta e tipica per cui i beni vengono progettati e non già la funzione concreta per la quale vengono caso per caso utilizzati...”; che “ ... Si pensi, ad esempio, ai vasi da fiori, da considerare imballaggi se destinati ad essere usati solo per la vendita e il trasporto di piante ovvero da non considerare imballaggi se destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata della vita. E’ abbastanza chiaro che, nella specie, venga in rilievo non già lo stesso identico bene (da considerare o meno come imballaggio a seconda del suo uso concreto), ma due beni distinti dal punto di vista qualitativo seppur appartenenti alla stessa generale categoria merceologica (quella dei vasi); saranno allora da considerare imballaggi quei vasi estremamente semplici nella struttura e nella forma nonché costruiti con materiali molto poveri, quali quelli che di solito contengono la terra in cui la pianta è ospitata e si trovano nei negozi o nei vivai (cioè quei vasi tipicamente destinati e, quindi, concepiti ab origine per assolvere ad una mera funzione temporanea di contenimento), mentre non dovranno considerarsi imballaggi quei vasi più curati dal punto di vista estetico e/o composti di materiali più pregiati che sono ideati proprio per contenere stabilmente la pianta presso i luoghi di pertinenza del fruitore finale ...”; che “ ... Analogo discorso vale per le grucce, da considerare imballaggi se destinate ad essere vendute con un indumento ovvero da non considerare imballaggi se destinate ad essere vendute separatamente. Anche in questa ipotesi ci si trova dinnanzi non allo stesso bene, ma a beni diversi anche se rientranti nella stessa tipologia generale. Si può pensare, da un lato, alle esili stampelle che accompagnano un abito con funzione di contenimento temporaneo e vengono cedute al momento della consegna dell’abito al

cliente (concepito per assolvere la funzione di imballaggio), dall'altro, alle grucce antifurto da installare nelle camere degli alberghi o a quelle di materiale resistente tipicamente destinate ad un durevole uso domestico ..." (cfr. citata sentenza).

Trattandosi di precedenti giurisprudenziali non è ostativo alla loro conoscenza ed utilizzazione il fatto che siano stati allegati anche alla comparsa conclusionale.

In definitiva, è possibile ribadire che la nozione di imballaggio deve essere ricostruita facendo riferimento a un criterio prognostico ex ante e che non è possibile escludere dalla relativa nozione anche le bobine e i sacchi in polietilene utilizzati all'interno di un ciclo produttivo per la protezione di altri manufatti nella fase di produzione dei medesimi, come appunto nel caso di specie; quindi, va escluso che dovrebbe considerarsi imballaggio soltanto il bene che accompagna il prodotto nella c.d. fase di commercializzazione e che sempre e comunque dovrebbe essere qualificato come "bene strumentale" quello utilizzato nella "fase di produzione".

In tale quadro ricostruttivo della fattispecie, la differente tesi, volta appunto a rimettere la qualificazione di imballaggio ad un giudizio ex post, subordinato alla verifica del concreto utilizzo che dell'imballaggio è stato fatto da ciascun cessionario dello stesso, oltre a non trovare conferma nel dato normativo, avrebbe anche delle negative ricadute operative, come evidenziato da Conai (cfr. comparsa conclusionale: "... La diversa tesi del Polieco ... renderebbe peraltro impossibile organizzare secondo criteri economici sostenibili le attività di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, posto che si dovrebbe creare un sistema in grado di monitorare l'uso di un bene posto in commercio nel territorio nazionale (e comunitario) in ognuno dei passaggi economici dai produttori, a ciascuno degli utilizzatori, a ciascuno dei consumatori, imponendo il pagamento del contributo ambientale Conai soltanto quando vi è la certezza che il bene è stato utilizzato come imballaggio nel singolo, concreto caso. E ciò non può essere, anche in ragione del fatto che comunque il meccanismo di applicazione del contributo ambientale -regolato nello statuto del Conai presuppone invece che la funzione di imballaggio venga riconosciuta al momento della produzione e della prima cessione del bene in questione. ...").

In conclusione, va ribadito che devono essere ricompresi nella nozione di imballaggio le bobine e i sacchi in polietilene, come appunto quelli prodotti dalla società attrice, prescindendo totalmente dal fatto che siano utilizzati 'per il trasferimento di merci nel passaggio tra produttori e utilizzatori' ed 'all'interno di un ciclo

produttivo'; quindi non appare sostenibile, alla luce del dato normativo, che la nozione di imballaggio debba e possa limitarsi ai soli film in polietilene che avvolgono le merci durante la fase di commercializzazione, con esclusione, invero normativamente non giustificata, di quelli utilizzati, sempre con finalità protettive e di contenimento, quali beni strumentali nella fase di produzione di altre merci.

Del resto, per concludere, anche il richiamo agli esempi illustrativi su riportati, p.es. i vasi, consente di escludere che dette pellicole siano state progettate per -essere destinate ad- un uso prolungato nel tempo.

A confutazione delle conclusioni cui si è pervenuti sulla portata ampia della definizione di 'imballaggio' non vale neanche richiamare la nota dell'11/1/2016 di Conai alla RI.CO Plast S.r.l. ed alla Federazione Gomma Plastica – Assogomma e la successiva nota della Federazione Gomma Plastica (Assogomma) del 13/1/2015 (*rectius* 13/1/2016): si tratta di documentazione prodotta da FFC s.r.l. in allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c..

Nella nota 11/1/2016, con oggetto "Film in plastica per la separazione di mescola in gomma. Contributo Ambientale Conai", è dato leggere "... Gentile Consorziato, sulla base degli elementi complessivamente acquisiti, Vi confermiamo che il film in plastica utilizzato in un processo industriale per la separazione della mescola di gomma cruda, non è classificabile imballaggio, trattandosi di un articolo tecnicamente concepito per garantire la trasformazione di un particolare semilavorato (le mescola) in un prodotto finito. Pertanto non rientra nella sfera di applicazione del Contributo Ambientale Conai, a prescindere dal luogo (inteso come impianto produttivo) o dal numero di soggetti che intervengono delle varie fasi di lavorazione. Resta inteso che: la presente risposta è riferita esclusivamente all'articolo in oggetto per l'utilizzo sopracitato; qualora lo stesso articolo fosse impiegato per le funzioni tipiche dell'imballaggio e, quindi, per il confezionamento di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), rientrerebbe nella categoria degli imballaggi e quindi nella sfera di applicazione del Contributo Ambientale Conai, ...", mentre nella nota della Federazione alle aziende aderenti, nota sicuramente successiva a quella del Conai ivi richiamata, veniva appunto reso noto il contenuto della precedente nota di Conai.

Sul punto, tanto l'attrice quanto la convenuta Polieco hanno individuato l'esistenza di una sorta di confessione da parte del Conai a sostegno della non

inclusione del film nella fase della produzione e della necessaria valutazione della funzione ex post.

Detta conclusione non può essere condivisa, anche in considerazione del fatto che, anche a voler per mera ipotesi parlare di confessione, si rientrerebbe pur sempre, a tutto voler concedere, nell'ipotesi di cui all'art. 2735, 1° comma, seconda parte, c.c. e cioè di 'confessione stragiudiziale' fatta ad un terzo, come tale liberamente apprezzata dal Giudice.

Al riguardo, è sufficiente osservare, come del resto emerso dal contenuto stesso della nota Conai dell'11/1/2016, che si trattava di un caso assolutamente particolare, proprio per come era stata *ab origine* concepita e realizzata la pellicola per la separazione della miscela di gomma cruda, quindi, una situazione diversa da quella che qui ci occupa. Dunque, va esclusa qualsiasi valenza confessoria, in ipotesi rilevante nel giudizio che qui ci occupa.

In definitiva, dunque, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il CTU ha correttamente quantificato il contributo ambientale Conai non corrisposto dalla FFC nel periodo 2009-2014 nei seguenti importi:

1) euro 334.286,55 a titolo di contributo ambientale dovuto in relazione ai quantitativi di imballaggi ceduti nel periodo 2009- 2014, non dichiarati a Conai ma erroneamente assoggettati a contributo ambientale Polieco a seguito di verifica analitica compiuta da Conai durante il periodo dell'accertamento (pag. 69 della Relazione);

2) euro 224.267,09 a titolo di contributo ambientale risultante dalle dichiarazioni trasmesse dalla stessa FFC a Conai relative ai quantitativi di imballaggi ceduti nel periodo 2009-2014, dal quale vanno decurtati i pagamenti parziali effettuati dalla attrice per euro 35.783,16, per un "totale dovuto e non versato" di euro 188.483,93 (pag. 65 della Relazione).

Il ricalcolo di cui al precedente punto 2) non esaurisce, tuttavia, quanto dovuto dalla FCC a titolo di contributo ambientale risultante dalle stesse dichiarazioni della FFC nell'arco temporale oggetto del presente giudizio, in quanto nel procedimento monitorio promosso da Conai dinanzi al Tribunale di Milano, definito dal decreto ingiuntivo n. 10412/2016 e la cui fase di opposizione è stata riassunta negli odierni giudizi R.G. 32805/2017 e R.G. n. 31834/2017 – sono state azionate fatture emesse sulla base di autodichiarazioni della società relative anche all'anno 2015, estraneo all'accertamento compiuto dall'ausiliario nel presente giudizio.

In particolare, le fatture V5 7703 del 9/3/2015 di € 6.312,45, V5 12203 del 10/4/2015 di € 10.441,15, V5 15491 del 7/5/2015 di € 10.687,72, V5 18323 del 8/6/2015 di € 5.145,28, V5 20334 del 7/7/2015 di € 11.379,70, V5 23939 del 3/8/2015 di € 8.520,49, V5 26933 del 8/09/2015 di € 10.742,31, V5 30218 del 7/10/2015 di € 5.353,03, V5 33629 del 10/11/2015 di € 11.630,39, V5 36429 del 9/12/2015 di € 8.142,51 (cfr. docc. 30 e 31 fasc. Conai), per l'importo complessivo di euro 88.355,03, sono state emesse sulla base delle autodichiarazioni periodiche relative alle cessioni di imballaggi effettuate dalla FFC nell'anno 2015, e pertanto tale importo va aggiunto a quello quantificato dal CTU, che comprende, invece, tutte le altre fatture azionate nel medesimo giudizio monitorio.

Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'attrice al pagamento in favore di Conai, per il medesimo titolo, della somma complessiva di euro 276.838,96 (euro 188.483,93 + euro 88.355,03).

L'attrice deve essere altresì condannata al pagamento degli interessi di mora calcolati dalle scadenze dei singoli pagamenti mensili sino all'effettivo soddisfo, ai tassi indicati nelle disposizioni del regolamento Conai vigenti nel corso del tempo.

Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (valori medi, tranne la fase istruttoria, ridotta ai valori minimi), seguono la soccombenza, in ragione dell'accolto.

Per la medesima ragione le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico della società attrice.

Si ravvisano, per contro, giustificati motivi, in ragione dello *ius superveniens* di cui al D. lgs. n. 116/2020 e del difetto, allo stato, di consolidati orientamenti giurisprudenziali idonei ad orientare la sottesa questione controversa, per disporre la compensazione delle spese di lite nei rapporti con la Polieco.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- respinge le domande formulate dalla FFC s.r.l.;
- accerta che FFC s.r.l. è obbligata al pagamento del contributo ambientale Conai in relazione ai prodotti per cui è causa nei limiti indicati dall'espletata CTU;
- per l'effetto condanna la società attrice al pagamento in favore di Conai:

a) dell'importo di euro 334.286,55, a titolo di contributo ambientale dovuto in relazione ai quantitativi di imballaggi ceduti nel periodo 2009- 2014, non dichiarati a Conai ma erroneamente assoggettati a contributo ambientale Polieco;

b) dell'importo di euro 276.838,96, a titolo di contributo ambientale risultante dalle dichiarazioni trasmesse dalla stessa FFC s.r.l. a Conai relative ai quantitativi di imballaggi ceduti nel periodo 2009-2015;

c) degli interessi sulle somme di cui ai precedenti punti a) e b), calcolati dalle scadenze dei singoli pagamenti mensili sino all'effettivo soddisfo, ai tassi indicati nelle disposizioni del regolamento Conai vigenti nel corso del tempo;

- dispone la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 10412/2016, emesso in data 4.4.2016 dal Tribunale di Milano nei confronti della FFC s.r.l.;

- condanna la società attrice a rifondere in favore di Conai le spese del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 23.937,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;

- pone definitivamente le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, a carico della parte attrice;

- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti con Polieco.

Così deciso in Roma il 9/2/2022.

Il Giudice

Dott. Paolo Goggi